

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA

7381
sentenza
n. 4318 Cronologico
Ref. 6294/08

in persona del giudice unico dott.ssa Marta Lenzi ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 60427/2005 del R.G.A.C.C.

vertente

TRA

M. L. , rappresentato e difeso dagli avv.ti De Crescenzo Fulvio, Fiore
Andrea e Fiore Ignazio con studio in Roma, Viale Mazzini, 134

ATTORE

E

SAVIP , DEL VICARIO VINCENZO, rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo
Marini e Maria Sofia Tonolo con studio in Roma, via Flaminia, 441

CONVENUTI

OGGETTO: risarcimento danni da diffamazione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata il Gen. M. conveniva in giudizio la Savip e
Vincenzo del Vicario, in proprio e nella qualità di Segretario Nazionale del Savip ,
chiedendo che, accertata la natura diffamatoria nei confronti dell'attore delle
pubblicazioni apparse sul sito www.savip.it, i convenuti venissero condannati al
risarcimento dei danni patrimoniali e non, oltre alla riparazione pecuniaria prevista

Lenzi

dall'art. 12 della legge 47/48, con pubblicazione della sentenza su cinque quotidiani a tiratura nazionale.

Si costituivano ritualmente i convenuti eccependo l'incompetenza per territorio del giudice adito, e la non riferibilità all'attore dei comunicati sindacali e degli scritti del periodico Avvenimenti Primo Piano, riportati sul sito internet del Sindacato www.savip.it. Nel merito chiedevano il rigetto della domanda essendo sussistente l'esimente del diritto di critica .

Emessa sentenza parziale sulla competenza, dopo l'istruttoria, la causa veniva trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda non può essere accolta non potendo alcuna delle espressioni contenute nei comunicati apparsi sul sito internet essere riferita all'attore.

Infatti:

- nel comunicato dal titolo "Pesce d'aprile all'IVU" vengono attaccati i vertici dell'IVU, senza peraltro fare i nomi, non l'IVCR di cui il Gen. M. è Presidente, nemmeno indirettamente;
- nel comunicato dal titolo "Il gioco delle tre carte all'IVU" , la crisi aziendale di cui si tratta riguarda sempre l'IVU; anche l'espressione "i leader del fallimento" è riferibile ai vertici dell'IVU e non dell'IVCR;
- nel comunicato dal titolo "Arlecchino servo di due padroni" il riferimento a "certi insaziabili dirigenti" appare riferibile sempre ad esponenti dell'IVU.

Infine l'attore lamenta che i convenuti hanno pubblicato sul sito web del Savip un articolo pubblicato sul periodico "Avvenimenti Primo Piano" dal titolo "Vigilanti senza vigilanza" gravemente diffamatorio nei confronti dell'attore a causa del



Luigi

“sapiente accostamento” della sua persona alle “teste di legno con alle spalle grossi capitali riconducibili ad ambienti poco raccomandabili, con grossi capitali riconducibili a soggetti spesso ambigui”. L’attore dunque verrebbe rappresentato come legato ad ambienti malavitosi e riciclatore di capitali sporchi.

Non sembra in realtà anche in questo caso che le espressioni usate siano direttamente o indirettamente riferibili al gen. M. , il quale viene indicato solo a titolo informativo come Presidente dell’IVCR. Peraltro va sottolineato che l’articolo pubblicato riporta un’intervista del sig. Del Vicario e del dott. Aliquò.

Secondo giurisprudenza ormai consolidata, affinché la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell’onore possa considerarsi lecita espressione del diritto di cronaca e non comporti responsabilità civile per violazione del diritto all’onore devono ricorrere tre condizioni: a) utilità sociale dell’informazione; b) verità oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di prudente lavoro di ricerca, dei fatti esposti; c) forma civile dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione, che non ecceda lo scopo informativo da conseguire e sia improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa indiretta (cfr. Cass. 982/96, 8284/96).

Tuttavia ove l’articolo abbia riportato il contenuto di una intervista, i criteri esposti si atteggiano in modo diverso di quanto accade nella generalità dei casi.

Anzitutto, il limite della "verità" va riferito non al contenuto dell’intervista, cioè alla rispondenza dei dati forniti dall’intervistato alla verità fenomenica, ma al fatto che l’intervista si sia effettivamente svolta e che concetti o parole riportate dal giornalista siano perfettamente rispondenti a quanto comunicato dalla persona intervistata.

Quando poi il "fatto-intervista" consista in valutazioni o giudizi esternati da personaggi pubblici, si profilano ulteriori prospettive sulla verità della notizia fornita, in connessione con gli altri due limiti precedentemente indicati (interesse alla conoscenza da parte della pubblica opinione e continenza delle espressioni adoperate).

Il giornalista è tenuto in tal caso al rigoroso rispetto delle opinioni manifestate dall'intervistato anche in termini critici, al fine di far emergere l'obiettività del dibattito e fornire al pubblico un quadro più genuino possibile della vicenda esposta, atto ad orientare il giudizio anche sul personaggio intervistato.

Pertanto, non solo è tenuto a riportare il testo dell'intervista nella sua integralità, quanto deve rimanere per così dire "neutrale" dinanzi alla pur libera esternazione del soggetto interrogato. Quest'ultimo, qualora la sue parole integrino una lesione della altrui reputazione, non può non assumere la responsabilità di quanto pronunciato, anche se poi intenda far valere la scriminante del diritto di critica. Nel caso in cui venga ravvisata la non punibilità dell'intervistato per esercizio di quest'ultimo diritto, è del tutto conseguenziale l'estensione dell'esimente anche al giornalista. Qualora invece venga esclusa la scriminante per l'intervistato, nulla esclude che il giornalista possa a propria volta invocare il diritto di cronaca.

Sotto il profilo dell'interesse generale alla conoscenza dell'intervista, si richiede poi che l'intervista coinvolga "personaggi pubblici" (in veste di intervistato non meno che in quella di soggetto attinto dai giudizi diffamatori), nell'ambito di un dibattito provocato dalle esternazioni di uno di essi. La diffusione dell'intervista risponde perfettamente in tal caso alla funzione formativa della stampa e soddisfa

ORDINARIA

Quir

correttamente l'esigenza di approfondire la conoscenza di soggetti (si ripete, intervistato non meno che persona interessata dal giudizio critico) agli apici della vita politica, culturale o economica del paese, attraverso le modalità delle loro espressioni verbali.

Quanto infine al requisito della continenza, esso esige che il giornalista si ponga in posizione di "testimone" obiettivo di quanto è stato detto, limitandosi a sintetizzare nel titolo il contenuto critico dell'intervista, a spendere semplici espressioni volte a presentare l'intervistato ed a porre quesiti strettamente funzionali alla manifestazione della sua opinione (cfr. Cass.Pen. 14/12/99, n. 2144).

Nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti indicati. L'articolo infatti è stato pubblicato solo a titolo informativo senza l'aggiunta di commenti o espressioni diffamatorie. D'altra parte riportare un dibattito che non poteva non essere rilevante per i lavoratori risponde ad un preciso interesse pubblico.

Per le considerazioni sin qui svolte la domanda va rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, così provvede:

a)- rigetta la domanda avanzata da M. L. nei confronti di Savip e Del

Vicario Vincenzo;

b)- condanna l'attore alla rifusione in favore dei convenuti delle spese di lite che liquida in complessivi € 8.000,00 di cui € 5500,00 per onorari, oltre IVA e CPA.

Roma, 19/3/2008

IL CANCELLIERE C2
(Dott. SSA *[firma]* Urbani)

IL GIUDICE
[firma]

Resoluto del Rep. il 9 APR. 2008

19 APR 2008

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
P. UFFICIO IN CAL. PALAZZO
L. 19 APR 2008
M. CANCELLIERE C2
(Dott. SSA *[firma]* Urbani)

DIRITTI DI COPIA PERCEPITI € 2,23

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE COPIE - AUTENTICHE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CORSO DI REGISTRAZIONE CHE SI

RIFERISCE A RICHIESTA DELL'AVV. TONOLO

PER ESCLUSIVO USO APPELLO AI SENSI DELL'ART. 66 D.M. 28-4-1985 N. 131

ROMA, LI.

15 OTT. 2008



UFFICIO DI CANCELLERIA

Dott.ssa Melia Pedulla